

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Elezioni dei Componenti del Consiglio Scientifico Generale a norma dell'articolo 5 comma 3 - procedure

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data 9 novembre 2005, ha adottato all'unanimità la seguente deliberazione n.147/2005 - Verb. 25

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.Lgs. 4 giugno 2003 n. 127, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005, di seguito "Regolamento di organizzazione e funzionamento";

VISTO in particolare l'articolo 5 comma 3 che prevede che per l'elezione dei cinque componenti del Consiglio scientifico generale eletti dai ricercatori e tecnologi le votazioni siano indette dal Presidente e si svolgano anche attraverso l'ausilio di strumenti informatici;

RITENUTO a seguito di apposita istruttoria che non sia possibile in tempi brevi utilizzare sistemi di votazione elettronica non essendo tempestivamente disponibili strumenti certificati tali da assicurare nella fase di votazione libertà, segretezza e personalità del voto che possano essere utilmente impiegati;

RITENUTO altresì opportuno sviluppare un software per la votazione elettronica in collaborazione con il Consorzio CILEA da utilizzare in future consultazioni;

RAVVISATA l'opportunità di utilizzare strumenti informatici a supporto degli adempimenti propedeutici alla fase di votazione;

RITENUTO di dover fissare tempi e modalità per le votazioni con particolare riferimento alla individuazione delle terne proposte dai direttori ai fini della nomina del Consiglio di amministrazione;

DELIBERA

1. Il Presidente provvede all'indizione delle elezioni di n. 5 rappresentanti di ricercatori e tecnologi ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento e alla definizione delle modalità per la designazione delle terne da parte dei direttori di istituto ai sensi dell'articolo 5 comma 7 del Regolamento di organizzazione e funzionamento sulla base dei seguenti criteri:

a) i seggi sono individuati di regola presso le aree di ricerca e, nelle regioni dove non sia presente un'area di ricerca, presso strutture dell'Ente;

b) la presentazione delle candidature è effettuata utilizzando anche strumenti informatici per favorirne la conoscenza da parte dell'elettorato e agevolare la sottoscrizione delle candidature;

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

c) ai fini della designazione delle terne ai sensi dell'articolo 5 comma 7 del regolamento di organizzazione e funzionamento ogni direttore esprime una sola designazione nell'ambito del raggruppamento di dipartimenti individuato in base alla proposta di afferenza contenuta nel piano triennale di attività 2005-2007 salva facoltà di richiedere una diversa afferenza con atto motivato. Sulle richieste decide il Presidente con proprio decreto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO